

Sulla individuazione del soggetto legittimato passivamente al risarcimento danni causati dall'azione di cinghiali e caprioli su fondi coltivati

Cass. Sez. III Civ. 31 maggio 2024, n. 15343 - Travaglino, pres.; Scoditti, est. - ATC Ambito territoriale di caccia Ravenna 3 (avv. Ruffolo) c. Pa.Ar. E Gi. ss Soc. Agricola Azienda Agricola Pa. (avv. Dolcini). *(Cassa in parte senza rinvio App. Bologna 11 maggio 2021)*

Animali - Danni causati dall'azione di cinghiali e caprioli su fondi coltivati - Risarcimento - Soggetto legittimato passivamente.

(Omissis)

FATTO

1. Con atto di citazione notificato in data 11 luglio 2012 l'Azienda Agricola Pa.Ar. e Gi. s.s. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Ravenna l'Ambito Territoriale di Caccia Ravenna 3 chiedendo il risarcimento del danno causato dall'azione di cinghiali e caprioli sui propri fondi coltivati siti nel Comune di B. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda.

2. Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando il convenuto al risarcimento del danno nella misura di Euro 20.965,00, oltre accessori.

3. Avverso detta sentenza propose appello l'Ambito Territoriale. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello.

4. Con sentenza di data 11 maggio 2021 la Corte d'appello di Bologna rigettò l'appello.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che, diversamente da quanto affermato da Cass. n. 2374 del 2016 in relazione ad un fatto accaduto nel 1997, in relazione al fatto in questione, verificatosi nel 2011, doveva aversi riguardo, ai fini del riconoscimento della sussistenza della legittimazione passiva del convenuto, alle modifiche intervenute prima con la legge regionale n. 6 del 2000, e poi con la legge regionale n. 16 del 2007, alla legge regionale n. 8 del 1994. In particolare, osservò quanto segue.

"L'art. 17 della L.R. 8/1994 prevedeva nella formulazione originaria che gli oneri per il contributo al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica sono a carico delle Province, qualora siano provocati nelle zone di protezione, anche se in gestione convenzionata ovvero, per quanto di rilievo in questa sede, degli ambiti territoriali di caccia qualora si siano verificati nei fondi ivi compresi. Con la L.R. 6/2000 si è disposto che la legittimazione è degli ambiti territoriali di caccia, qualora gli eventi lesivi si siano verificati nei fondi ivi ricompresi, oppure delle Province, qualora siano provocati nelle zone di protezione di cui all'art. 19 e nei parchi e nelle riserve naturali regionali, comprese quelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l'esercizio venatorio.

Con L.R. 16/2007 si è provveduto a modificare ulteriormente la disciplina di cui trattasi confermando la legittimazione degli ambiti territoriale di caccia per le specie di cui si consente il prelievo venatorio, qualora gli eventi lesivi si siano verificati nei fondi ivi ricompresi".

5. Ha proposto ricorso per cassazione l'Ambito Territoriale di Caccia Ravenna 3 sulla base di un motivo. Resiste con controricorso la parte intimata. Il Pubblico Ministero ha presentato le conclusioni scritte, concludendo per l'accoglimento del ricorso. È stata depositata memoria di parte.

DIRITTO

1. Con il motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 26 legge n. 157 del 1992, 16, 17 e 18 legge regionale n. 8 del 1994, 111 Cost., 132 n. 4 e 118 att. cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. . Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha ravvisato la sussistenza della legittimazione passiva in capo al ricorrente nonostante le modifiche richiamate alla legge regionale non modificassero, per la parte rilevante, la legge regionale n. 8 del 1994, così come interpretata da Cass. n. 2375 del 2016, la quale aveva individuato nella Provincia il soggetto passivamente legittimato, posto che la lieve modifica intervenuta aveva toccato solo l'art. 17, il quale prevede, come affermato da Cass. n. 2375 del 2016, la ripartizione interna fra la Provincia e gli altri soggetti (fra cui l'Ambito Territoriale) degli oneri relativi ai contributi per il fondo regionale, previsto dall'art. 26 legge n. 157 del 1992 per i danni arrecati alle produzioni agricole dalle specie di fauna selvatica cacciabile. Aggiunge che la motivazione, alla luce di quanto osservato, risulta anche apparente.

1.1 Deve premettersi all'esame del motivo che il ricorrente ha depositato copia della sentenza impugnata, con asseverazione di autenticità, priva però dell'indicazione della data di pubblicazione (c.d. glifo). La questione, per come



ha già trovato modo di declinarsi nella giurisprudenza di questa Corte, è riassumibile nei seguenti termini: se il deposito di sentenza digitale priva della stampigliatura (quest'ultima indicata, in taluni precedenti, attecnicamente come "glifo"), apposta in via automatica dal sistema informatico di gestione dei servizi di cancelleria, indicante la data di deposito ed il numero del provvedimento, valga o meno a soddisfare l'onere di deposito del provvedimento impugnato previsto a pena di improcedibilità dall'art. 369 c.p.c., ovvero, in assenza dei predetti dati, debba addivenirsi, altrimenti, ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso per tardività, ove non si ritenga superata la c.d. prova di resistenza.

1.2. - Occorre, anzitutto, dare evidenza, in estrema sintesi, alle soluzioni (con gli argomenti che le sorreggono) sinora adottate dalla giurisprudenza di questa Corte, alla luce di una ricognizione di cui si fa carico, in modo ampio, la memoria del pubblico ministero e alla quale, dunque, giova richiamarsi.

1.2.1. - L'improcedibilità del ricorso per cassazione è stata dichiarata (tra le altre: Cass. n. 29803/2020, Cass. n. 5771/2023, Cass. n. 8535/2023, Cass. n. 10180/2023, Cass. n. 23694/2023, Cass. n. 25472/2023, Cass. n. 28035/2023, Cass. n. 36379/2023) nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell'attestazione di cancelleria circa l'avvenuta pubblicazione, la relativa data e il conseguente numero di pubblicazione, sia perché i suddetti adempimenti sono gli unici che permettono alla Corte di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza, sia perché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva del numero identificativo non consente di verificare la tempestività dell'impugnazione, né, in caso di accoglimento del ricorso, di formulare un corretto dispositivo che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato.

In particolare, gli argomenti a sostegno dell'improcedibilità (Cass. n. 5771/2023) muovono dal rilievo che "la disposizione dell'art. 16-bis, comma 9-bis, del D.L. n. 179/2012 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 221/2012) - introdotta dall'art. 52, comma 1, lett. a), del D.L. n. 90/2014 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 114/2014) - che stabilisce la equivalenza all'originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del Giudice "anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale"" attribuisce "al difensore il potere di certificazione pubblica delle "copie analogiche ed anche informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico" ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla "pubblicazione" della sentenza". Si è, quindi, ritenuto che, "per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all'originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l'attestazione di Cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema", altrimenti resterebbe preclusa alla Corte la verifica circa l'effettiva venuta ad esistenza del provvedimento impugnato e del suo numero identificativo.

1.2.2. - L'inammissibilità del ricorso è stata dichiarata (tra le altre: Cass. n. 18510/2023, Cass. n. 29263/2023, Cass. n. 36189/2023, Cass. n. 817/2024, Cass. n. 841/2024) nel caso in cui il ricorrente depositi un duplicato della sentenza telematica dal quale non si evince la data di pubblicazione e la notificazione del ricorso è avvenuta in una data che non risulta tempestiva - se calcolata in relazione al giorno della decisione indicato nel testo del provvedimento - rispetto al termine dell'art. 327, comma primo, c.p.c.

Va, peraltro, posto in evidenza che, nel superare la soluzione dell'improcedibilità del ricorso, questa Corte, in base a questo orientamento, ha affermato (in un caso in cui ha avuto esito positivo la c.d. "prova di resistenza" sulla tempestività dell'impugnazione: Cass. n. 865/2024) che la "copia analogica prodotta, pur con le dette omissioni, non si può considerare come copia non autentica, in quanto risulta - e vi è in tal senso anche espressa asseverazione del Procuratore dello Stato resa ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, 16-decies e 16-undecies D.L. n. 179 del 2012 - "tratta con modalità telematiche" e "conforme" allo "esemplare presente nel fascicolo informatico" come "reso disponibile dai servizi informatici e telematici del competente plesso giurisdizionale", e, dunque, deve considerarsi conforme al documento informatico effettivamente presente nel fascicolo del giudizio di merito e, pertanto, autentica".

1.2.3. - Giova, altresì, dare conto che, sebbene in un caso di rigetto del ricorso in presenza di ragione più liquida di infondatezza dello stesso (e superando in tal modo la depositata proposta di definizione accelerata nel senso della improcedibilità del ricorso), Cass. n. 5204/2024 - premesse le nozioni di "copia informatica di documento informatico" e di "duplicato informatico", secondo le definizioni contenute nell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e richiamate le disposizioni speciali per il processo civile in tema di attestazione di conformità - ha prospettato i seguenti interrogativi: a) "può il deposito di una tale copia ritenersi soddisfare l'onere, previsto all'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. ... di depositare "copia autentica della sentenza"?"; b) "se sì, può la mancanza, nella copia informatica estratta dal fascicolo informatico e attestata conforme, delle indicazioni relative al numero e alla data di pubblicazione dal fascicolo informatico considerarsi causa di inammissibilità del ricorso per mancata prova della sua tempestività (salva la c.d. prova di resistenza ...)?""; c) "accedendo a tale ultimo orientamento, può infine ritenersi utilmente e tempestivamente prodotta, a riprova dell'ammissibilità del ricorso, altra copia informatica, questa volta recante il c.d. glifo, successivamente al deposito ed alla comunicazione della proposta di definizione? Se sì, può essa ritenersi utilmente prodotta, come nella specie, al di là del termine di quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza, fissato dall'art. 372, secondo comma, c.p.c.?"

1.3. - Il Collegio ritiene che gli interrogativi posti da Cass. n. 5204/2024 trovino complessiva risposta nelle considerazioni che seguono.

1.3.1. - Le nozioni di "copia informatica" e di "duplicato informatico".

In base alle definizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale: C.A.D.), applicabili anche al processo civile, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico (art. 2, comma 6): a) la copia informatica di documento informatico: è il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari (lett. *i-quater*); b) il duplicato informatico: è il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario (lett. *i-quinquies*).

Ai sensi dell'art. 23-bis del C.A.D.: "1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida (i.e. le linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ai sensi dell'art. 71 C.A.D.).

Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. (...).

Nozioni, queste, che sono riprese dalla citata Cass. n. 5204/2024 e che erano tenute ben presenti già da Cass. n. 27379/2022 (la quale ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione svolta nei confronti della sentenza di primo grado, sul presupposto che la notifica telematica della stessa, mediante duplicato informatico, era idonea a far decorrere il 'termine breve', pur non presentando segni grafici relativi all'apposizione della sottoscrizione del giudice), da cui è stato tratto il principio di diritto così massimato: "in tema di notificazione della sentenza con modalità telematica, occorre distinguere la copia informatica di un documento nativo digitale, la quale presenta segni grafici (generati dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli uffici giudiziari) che rappresentano una mera attestazione della presenza della firma digitale apposta sull'originale di quel documento, dal duplicato informatico che, come si evince dagli artt. 1, lett. i) *quinquies* e 16-bis, comma 9 bis, del D.L. n. 179 del 2012, consiste in un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario e la cui corrispondenza con quest'ultimo non emerge dall'uso di segni grafici - la firma digitale è infatti una sottoscrizione in bit la cui apposizione, presente nel file, è invisibile sull'atto analogico cartaceo - ma dall'uso di programmi che consentono di verificare e confrontare l'impronta del file originario con il duplicato".

1.3.2. - Le attestazioni di conformità nel processo civile.

La materia delle attestazioni di conformità trova espressa disciplina per il processo civile nelle disposizioni sul processo telematico, dapprima ai sensi degli artt. 16-bis, comma 9-bis, *decies* ed *undecies*, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, ora (sostanzialmente) riproposti negli artt. 196-*octies*, 196 *novies*, 196 *decies* e 196 *undecies* disp. att. c.p.c.

In sintesi, e per quel che qui rileva, è conferito al difensore il potere di estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche di atti e provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti originali, mentre per il duplicato informatico (la cui equivalenza all'originale esclude la necessità di attestazione) si richiede che lo stesso venga prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.

1.3.3. - La nozione di "contrassegno elettronico", "timbro digitale", "codice bidimensionale", "glifo".

Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, C.A.D.: "Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le Linee guida, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo".

Nelle linee guida emanate dall'AgID con circolare n. 62 del 30 aprile 2013 si chiarisce che "Nei vari contesti il contrassegno generato elettronicamente può essere indicato, anche in relazione alle specificità dello scenario implementato, con termini differenti, quali "Contrassegno elettronico", "Timbro digitale", "Codice bidimensionale", "Glifo", termini che sono da intendersi come sinonimi".

Nell'ambito delle predette linee guida, si precisa che "per contrassegno generato elettronicamente si intende una sequenza di bit, codificata mediante una tecnica grafica e idonea a rappresentare un documento amministrativo informatico o un suo estratto o una sua copia o un suo duplicato o i suoi dati identificativi. A tutti gli effetti di legge sostituisce la sottoscrizione autografa della copia analogica. Il contrassegno generato elettronicamente è rappresentato graficamente con tecnologie differenti, per leggere le quali può essere richiesto apposito software rilasciato dallo sviluppatore della

soluzione".

1.4. - Ciò premesso, si osserva quanto segue.

L'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., richiede il deposito di "copia autentica della decisione impugnata".

Il provvedimento emesso come documento informatico e sottoscritto con firma digitale è depositato nel fascicolo tramite l'applicativo informatico, ai sensi dell'art. 15 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44.

La pubblicazione avviene, dunque, non più attraverso la materiale apposizione del deposito e della relativa certificazione da parte del cancelliere, bensì attraverso l'accettazione del deposito telematico del provvedimento e l'attribuzione mediante il sistema informatico del numero identificativo e della data dell'adempimento, con inserimento nel fascicolo informatico e conseguente ostensibilità agli interessati (si veda anche Cass. n. 2829/2023).

Ne consegue che, per effetto dell'attuazione del processo telematico, alla certificazione della cancelleria sull'unico originale in formato cartaceo è subentrata la registrazione automatica del documento informatico effettuata dal sistema informatico.

Con l'accettazione del deposito telematico e l'attribuzione del numero cronologico, il provvedimento digitale è inserito nel fascicolo informatico e solo in esito alla pubblicazione informatizzata diventa consultabile da parte dei difensori, attraverso il portale dei servizi telematici di cui all'art. 6 del D.M. n. 44/2011, nella versione originale, rappresentata dal duplicato (che reca la firma digitale del magistrato), ovvero nella copia informatica, che reca la stampigliatura dei dati esterni della pubblicazione (vale a dire il numero di cronologico e la data di pubblicazione) come segno grafico apposto dal sistema per evidenziare l'avvenuto processamento informatico.

Pertanto, nella differente realtà digitale il concetto di unico originale risulta sostanzialmente superato dalla possibilità di accedere al duplicato (che equivale all'originale), dovendosi, altresì, evidenziare che è l'accettazione dell'atto da parte del cancelliere a determinare l'inserimento del provvedimento nel fascicolo informatico, sicché resta escluso che il difensore possa accedere al duplicato ovvero alla copia informatica se non è intervenuta la pubblicazione.

E tanto emerge chiaramente anche dalla giurisprudenza di questa Corte, che collega la pubblicazione dei provvedimenti digitali al necessario presupposto che l'atto divenga visibile e consultabile dalle parti, cosicché non è sufficiente il mero deposito, ma occorre l'accettazione da parte della cancelleria - almeno fino a che i sistemi richiederanno l'intervento manuale - e, comunque, l'inserimento nei registri e l'assegnazione del numero cronologico (Cass. n. 24891/2018, Cass. n. 2362/2020, Cass. n. 2829/2023).

Infatti, solo a seguito dell'avvenuta pubblicazione informatica, i difensori, accedendo al fascicolo informatico tramite il portale dei servizi telematici, possono scegliere se estrarre copia informatica del provvedimento, recante le indicazioni sulla data di pubblicazione e sul numero di cronologico, come stampigliatura apposta dal sistema informatico in esito all'accettazione dell'atto digitale da parte della cancelleria, ovvero se scaricare direttamente il duplicato informatico che, in quanto tale, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che determinerebbe ipso facto l'alterazione dell'originale informatico (e la conseguente alterazione della sequenza di valori binari del documento originario).

Non è, pertanto, sanzionabile con l'improcedibilità la scelta del difensore che, potendo optare tra il deposito del duplicato e la copia informatica (la cui apposta stampigliatura rappresenta soltanto un'evidenza grafica della registrazione informatizzata), si determini per il deposito del primo in quanto equivalente all'originale e, come tale, non necessitante di alcuna attestazione di conformità.

Sicché, il concetto stesso di duplicato risulta assorbente rispetto al requisito di "copia autentica della sentenza o della decisione impugnata", postulato dall'art. 369 c.p.c.

I dati relativi alla pubblicazione, se in contestazione ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione (e, dunque, là dove non evincibili tramite gli stessi sistemi informatici in uso a questa Corte), possono essere verificati attraverso la consultazione del fascicolo informatico del giudizio di merito acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 137-bis disp. att. c.p.c. per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 35, comma 5, del D.Lgs. n. 149/2022).

Quanto ai giudizi introdotti precedentemente, i dati relativi alla pubblicazione del provvedimento impugnato (quale documento nativo digitale), se necessario, possono essere verificati tramite richiesta di attestazione degli stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso quel provvedimento, in presenza di istanza del ricorrente formulata ai sensi dell'art. 369, ultimo comma, c.p.c., nel testo antecedente alla abrogazione disposta dal D.Lgs. n. 149/2022.

Dati che sono presenti nel fascicolo informatico che la cancelleria deve tenere e conservare ai sensi art. 36, ultimo comma, disp. att. c.p.c. e dell'art. 9 del D.M. n. 44/2011. Quest'ultima disposizione precisa, infatti, che il predetto fascicolo contiene "i dati del procedimento medesimo da chiunque formati" (comma 1) e in modo tale da "garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti ivi contenuti (anche) in relazione alla data di deposito" (comma 5).

E una tale verifica officiosa si rende necessaria in quanto il ricorrente, con il deposito del duplicato informatico del provvedimento impugnato, ha pienamente assolto l'onere di cui all'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.; onere funzionale, in primo luogo, proprio a "consentire la verifica della tempestività dell'atto di impugnazione" (Cass., S.U., n. 8312/2019), la quale (è opportuno ribadire), in ambiente di processo telematico, è possibile solo attraverso i sistemi informatici in uso all'ufficio giudiziario.

Occorre, dunque, collocarsi nel cono d'ombra del principio di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 111

Cost.; art. 47 della Carta di Nizza; art. 19 del Trattato sull'Unione europea; art. 6 CEDU), il quale, nella sua essenziale tensione verso una decisione di merito, richiede che eventuali restrizioni del diritto della parte all'accesso ad un tribunale siano ponderate attentamente alla luce dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità (tra le tante: Cass., S.U., n. 10648/2017; Cass., S.U., n. 8950/2022; Cass., S.U., n. 28403/2023; Cass., S.U., n. 2075/2024; Cass., S.U., n. 6477/2024). Pertanto, va fatta applicazione del principio - già affermato da Cass., S.U., 25513/2016 in riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione ex art. 348-ter, comma terzo, c.p.c. (e ribadito da Cass., S.U., n. 11850/2018, Cass., S.U., n. 8312/2019 e Cass., S.U., n. 21349/2022) - secondo il quale la Corte esercita il proprio potere officioso di controllo sulla tempestività dell'impugnazione ove il ricorrente abbia assolto l'onere di richiedere il fascicolo d'ufficio alla cancelleria del giudice a quo tramite l'istanza di cui all'ultimo comma dell'art. 369 c.p.c.

1.4.1. - Nel caso, invece, di deposito ex art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., di copia analogica di duplicato informatico della decisione impugnata (ossia, tramite la stampa del file), rimane necessaria l'attestazione di conformità del difensore ai sensi del citato art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. n. 179/2012 (nei termini affermati da Cass., S.U., n. 8312/2019), non potendosi, in siffatta evenienza, apprezzare altrimenti la qualità di duplicato informatico che dal difensore medesimo sia stata predicata (atteso che la stampa di un documento informatico sottoscritto digitalmente non consente la verifica dell'apposizione della firma, ciò che, come detto, è possibile con i sistemi informatici in uso all'ufficio giudiziario).

Tuttavia, all'interrogativo posto da Cass. n. 5204/2024 in ordine alla ritualità della copia autenticata così depositata, in quanto priva delle indicazioni relative alla pubblicazione, si deve dare risposta positiva.

Infatti, in quanto estratta dal fascicolo informatico ed attestata come conforme dal difensore, anche il deposito di una tale copia autenticata vale ad integrare il requisito richiesto dall'art. 369 c.p.c., così aprendosi la possibilità, pure in tale ipotesi, dell'accertamento officioso in ordine alla tempestività dell'impugnazione (ove in contestazione), tramite la richiesta alla cancelleria del giudice a quo di attestazione dei dati di pubblicazione del provvedimento.

1.5. - Devono, quindi, enunciarsi i seguenti principi di diritto:

"a) in regime di deposito telematico degli atti, l'onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato imposto, a pena di improcedibilità del ricorso dall'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., è assolto non solo dal deposito della relativa copia informatica, recante la stampigliatura solo rappresentativa dei dati esterni (numero cronologico e data) concernenti la sua pubblicazione, ma anche dal deposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell'originale informatico e che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione (e, dunque, la stampigliatura presente nella copia informatica) che ne determinerebbe, di per sé, l'alterazione.

Ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione, ove non evincibili tramite i sistemi informatici in uso alla Corte di cassazione e in contestazione, vanno attinti attraverso la consultazione del fascicolo di merito acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 137-bis c.p.c. per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1 gennaio 2023, ovvero, per i giudizi precedentemente introdotti, tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ai sensi dell'art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all'abrogazione disposta dal D.Lgs. n. 149 del 2022;

b) nel regime in cui è consentito il deposito di copia analogica del provvedimento impugnato redatto come documento informatico nativo digitale e così depositato in via telematica, ove detta copia analogica sia tratta dal duplicato informatico depositato nel fascicolo informatico, l'onere di cui all'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., è assolto tramite l'attestazione di conformità della copia al duplicato apposta dal difensore.

Ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione del provvedimento impugnato, ove in contestazione, vanno attinti tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ai sensi dell'art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all'abrogazione disposta dal D.Lgs. n. 149 del 2022".

1.6. Nel caso di specie, a seguito del dato acquisito tramite cancelleria, la data di pubblicazione del provvedimento impugnato è 11 maggio 2021. Essendo stato il ricorso notificato in data 30 settembre 2021, risulta rispettato il termine semestrale per proporre l'impugnazione.

1.7. Ciò premesso, il motivo è fondato. Conformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero, deve essere mantenuto l'indirizzo di questa Corte, espresso dalle pronunce n. 2374 del 2016 e n. 2375 del 2016, il cui principio di diritto è che, in relazione alla legge della Regione Emilia Romagna, l'amministrazione provinciale è l'unico soggetto legittimato passivamente a fronte di azioni proposte da terzi per ottenere la riparazione dei danni eventualmente provocati dalla fauna selvatica, a nulla rilevando la ripartizione di compiti interna alla Provincia stessa riguardo al peso economico derivante dall'obbligo risarcitorio. La modifica legislativa, considerata dalla corte territoriale, è relativa solo alla ripartizione degli oneri relativi al fondo regionale.

L'art. 17 legge regionale n. 8 del 1994, applicabile *ratione temporis* (in relazione al fatto verificatosi nel 2011) sulla base delle modifiche intervenute, prima con l'art. 14 della legge regionale n. 6 del 2000, e poi con l'art. 10 della legge regionale n. 16 del 2007, è il seguente: "Danni alle attività agricole

1. Gli oneri relativi ai contributi per i danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati

ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica cacciabile o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria sono a carico:

a) degli ambiti territoriali di caccia per le specie di cui si consente il prelievo venatorio, qualora si siano verificati nei fondi ivi ricompresi;

b) dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di cui all'articolo 41 qualora si siano prodotti ad opera delle specie ammesse nei rispettivi piani produttivi o di gestione e delle aziende venatorie di cui all'articolo 43 per le specie di cui si autorizza il prelievo venatorio, nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;

c) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 15 della legge statale, nonché dei titolari delle altre strutture territoriali private di cui al capo V, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;

d) delle Province, qualora siano provocati nelle zone di protezione di cui all'art. 19 e nei parchi e nelle riserve naturali regionali, comprese quelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l'esercizio venatorio.

2. Le Province concedono contributi per gli interventi di prevenzione e per l'indennizzo dei danni:

a) provocati da specie cacciabili ai sensi del comma 1 lettera d);

b) provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie protette, dal piccione di città (*Columba livia*, forma domestica) o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse.

3. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste dall'art. 18, comma 1".

La rilevanza della modifica legislativa al livello della ripartizione interna del peso economico derivante dall'obbligo di risarcire i danni da fauna selvatica, come risulta dal primo comma della disposizione citata, non incide sul principio di diritto enunciato dai richiamati precedenti di questa Corte, cui il Collegio presta continuità e rinvia, anche sul piano della motivazione, per quanto concerne l'individuazione del soggetto tenuto al risarcimento del danno, salva la modifica legislativa evidenziata sul piano del riparto interno.

1.8. Poiché non sono necessari altri accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto della domanda.

L'intervento della giurisprudenza determinante nel corso del processo costituisce ragione di compensazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda; dispone la compensazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

(Omissis)